



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA
Piazza Carlo Pisacane, 4 - C.A.P. 04027
P.I. 01371870591 - C.F. 81004890596

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE

ORDINANZA N° 91 DEL 31.05.2025

IL SINDACO

Ritenuto necessario disciplinare l'utilizzo e l'esercizio delle attività turistico-ricreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriali di questo Comune;

Vista l'Ordinanza di Sicurezza Balneare 2024, n. 9 del 01.05.2025 del Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza;

Visti gli articoli nn. 28, 30, 1161, 1164, 1174, 1231 Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione marittima) D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991 ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili*";

Vista la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 recante "conversione in legge con modificazioni del D.L. del 05 ottobre 1993 n. 400, come modificata ed integrata dalla Legge 16 marzo 2001, n. 88 e s.m.i. delle disposizioni della Legge 27 dicembre 2006 n.296 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

Viste le circolari nn. 10, 12, e 22 - serie 1 - titolo: Demanio Marittimo, datate, rispettivamente in data 07 maggio 1994, 20 maggio 1994 e 10 aprile 1995 in materia di disciplina ed uso delle spiagge e zone di mare destinate alla balneazione, emanate dall'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale del Demanio marittimo e dei porti;

Vista la L.R. 19 dicembre 1995, n. 59 Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1.

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";



Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

Visto Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 del 31 marzo “*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio*”, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2816 del 25.05.1999, avente ad oggetto “subdelega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo, con finalità turistico ricreative”;

Vista la Legge della Regione Lazio del 06.08.1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

Vista la Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 33 “*Disciplina relativa al settore commercio*”;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

Vista la Circolare n. 120/Serie I/Titolo: Demanio Marittimo in data 24 maggio 2001 dall’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento della Navigazione Marittima e Interna - Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;

Vista la Legge Regionale del 03 agosto 2001 n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regione Lazio n° 1161/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni sub-delega ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n° 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestioni dei beni Demaniali Marittimi per l’utilizzazione turistico ricreativa. Revoca; deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione della Giunta regionale n. 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18 luglio 2000;

Vista la circolare n° 03 del 22 maggio 2002 - Regione Lazio - Demanio Marittimo - Assessorato Cultura Sport e Turismo;

Viste le D.G. Regione Lazio n° 425/2002 e 373/2003 integrative alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. n° 1161/2001.

Vista la Direttiva 2006/07/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE



Vista la Legge Regionale 6 agosto 2007, n.13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”;

Visto il Regolamento della Regione Lazio n. 11 del 15 luglio 2009 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per la finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari”;

Visto il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”;

Vista la legge regionale 26 giugno 2015, n. 8 “Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale”;

Visto il regolamento della Regione Lazio n. 19 del 12 agosto 2016 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per la finalità turistico-ricreative”;

Considerato che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'allestimento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei frequentatori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale di Ponza sono emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza, con proprie ordinanze;

Ritenuto, nelle more dell'approvazione del Piano di Utilizzo degli Arenili (PUA), necessario aggiornare la disciplina dell'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo, regolamentato con ordinanza n. 31/2022;

Considerato che la presente Ordinanza disciplina nel Comune di Ponza l'esercizio delle attività turistiche balneari e delle strutture turistico – ricreative alle stesse finalizzate,

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

Tutto ciò premesso e considerato, per le ragioni indicate;

ORDINA

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 - La presente Ordinanza si applica su tutto il litorale del Comune di Ponza e disciplina l'uso e la gestione degli arenili liberi ed in concessione nonché gli specchi acquei per le finalità turistico



ricreative, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e, per quanto attiene alla salvaguardia della sicurezza dei bagnanti, rinvia espressamente alle disposizioni dettate dalla competente Autorità Marittima. Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza.

Qualora una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati dal capo del Circondario Marittimo e/o da autorità sovraordinate, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

- 1.2** - La presente disposizione si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento Regionale n. 19 del 12 agosto 2016 che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono gli stabilimenti balneari, esercizio di ristorazione, spiagge libere, spiagge libere con servizi, colonie marine, noleggi di unità da diporto, strutture ricettive, attività ricreative e sportive compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, nonché ai bagnanti e/o frequentatori delle spiagge libere.

Art. 2

PUBBLICITA' DELL'ORDINAZIONE

A tutti i soggetti indicati al paragrafo 1.2 è fatto obbligo di esporre per tutta la stagione estiva la presente Ordinanza in un luogo ben visibile e nei percorsi di ingresso agli arenili in concessione e delle spiagge attrezzate così da garantire la massima pubblicità dei contenuti in favore degli utenti.

Art. 3

STAGIONE BALNEARE

(orari e servizi di assistenza e vigilanza ai bagnanti)

- 3.1** – Per stagione balneare si intende il periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre.
- 3.2** – Le date di cui sopra possono variare in relazione alle disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica della Regione Lazio e delle autorità nazionali competenti.
- 3.3** – L'apertura al pubblico delle strutture balneari insistenti sul demanio marittimo dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 1° giugno e terminare non prima del 15 settembre. Gli eventuali concessionari, fuori dal periodo indicato, sono tenuti a comunicare all'Ufficio Demanio Marittimo e Porti del Comune di Ponza le date e gli orari di apertura dell'attività, nonché sono obbligati a garantire il servizio di assistenza ai bagnanti.
- 3.4** - L'orario di balneazione, durante il quale devono essere forniti i servizi di assistenza e di primo soccorso è previsto dalle ore 08:00 alle ore 19:00 di ogni giorno.
- 3.5** - Gli orari delle attività secondarie (bar, ristorante, ecc.) seguiranno la disciplina prevista dalla normativa comunale vigente per il commercio.
- 3.6** - Ai titolari di concessione demaniale marittima è sempre concessa, anche nella restante parte dell'anno, l'apertura dell'esercizio per attività elioterapiche. L'autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo e Porti sarà concessa previa richiesta del Concessionario e presentazione di istruttoria formale. In tali periodi dovrà essere affissa idonea cartellonistica in prossimità della



battigia, riportante la dicitura (redatta in più lingue): "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

Art. 4

PRESCRIZIONI GENERALI SULL'USO DELLE SPIAGGE

4.1 - Sulle spiagge e sulle scogliere del Comune di Ponza È VIETATO:

- a) Lasciare natanti in sosta, ovvero tirare a secco, ancorarle, depositarle anche temporaneamente al di fuori delle aree a ciò destinate, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio;
- b) Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge e scogliere libere ed in quelle libere attrezzate, ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, tavoli, mezzi nautici (ad eccezione di quelli di salvataggio) la fascia di arenile destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
- d) Campeggiare;
- e) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso ed a quelli addetti alla pulizia degli arenili. Il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire l'autonomia negli spostamenti.
- f) Praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) o altre attività ludiche e/o sportive, se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi;
- g) Tenere il volume della radio, lettori CD, MP3, casse Bluetooth, in generale, apparecchi di diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo della quiete pubblica nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e nelle ore notturne;
- h) Gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, compresi quelli derivanti dall'attività di pesca, nonché accendere fuochi;
- i) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione;
- j) Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;
- k) Distendere o tingeggiare reti da pesca;
- l) Effettuare la pubblicità sulle spiagge mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
- m) Offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto;



- n) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei, compresi tra la linea di battigia ed una linea parallela posta ad 1 (uno) miglio da quest'ultima, con qualsiasi tipo di aeromobili e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 (trecento) metri – 1000 (mille) piedi, ad eccezione di mezzi di soccorso di Polizia;

4.2 – Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni di breve durata, quali “giochi, attività sportive e similari” che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di attrezzatura, **previa autorizzazione del Servizio Demanio Marittimo del Comune di Ponza.**

4.3 - Sulle spiagge e sulle aree demaniali marittime, libere o in concessione è consentito, il transito di animali purché gli stessi siano al guinzaglio e i detentori di animali siano muniti di strumenti di pulizia e regolare museruola per l'animale.

Art. 5

DISCIPLINA SULL'USO DELLE AREE IN CONCESSIONE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

5.1 - È obbligatorio esercitare l'attività sull'area demaniale in concessione dalla data del 1 giugno alla data del 15 settembre;

5.2 - Le strutture balneari, ai fini della balneazione, sono aperte al pubblico dalle ore 8.00 alle 19.00;

5.3 – È obbligatorio esporre in luoghi ben visibili al pubblico copia della presente Ordinanza, con gli orari di apertura e chiusura della struttura balneare nonché una tabella con i prezzi aggiornati alla stagione in corso;

5.4. - I concessionari, a qualunque titolo, di aree demaniale prima dell'apertura al pubblico devono:

- a) Attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;
- b) Curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile e della fascia di libero transito fino al battente del mare;
- c) Esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti o incendi. In particolare, per quest'ultimo aspetto, i concessionari dovranno dotarsi di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia.
- d) I concessionari gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;
- e) Consentire al pubblico l'accesso libero e gratuito alla spiaggia libera o la battigia;
- f) Curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e la pulizia dell'area indicata nel titolo concessorio, fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Per la pulizia ordinaria dell'arenile, potranno essere utilizzati mezzi meccanici, purché il loro impiego avvenga al di fuori dell'orario destinato alla balneazione. La pulizia della spiaggia deve essere assicurata almeno una volta al giorno;
- g) I concessionari, durante la fascia oraria destinata alla balneazione, devono garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'Ordinanza



di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza. Dovrà essere garantita la presenza, ogni 100 (cento) metri fronte mare, di almeno un assistente adibito al salvataggio della Società Nazionale Salvamento o della Federazione Nazionale di Nuoto provvisto del brevetto in corso di validità;

- h) Effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sull'arenile in concessione; i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi;
- i) Installare ombrelloni nel rispetto delle specifiche disposizioni regionali e comunali;
- j) I servizi igienici o spogliatoi devono essere mantenuti puliti e devono avere lo smaltimento controllato delle acque reflue. Le acque di scarico devono essere allacciate al sistema fognario o recapitate in contenitori a tenuta stagna da svuotare in maniera appropriata.
- k) I Concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio; i servizi igienici per diversamente abili, di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi;
- l) È vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico conforme alle vigenti normative in materia;
- m) Le attrezzature balneari mobili, nell'ambito delle spiagge libere attrezzate, devono essere posizionate dal gestore esclusivamente a richiesta degli utenti e devono essere rimosse dal medesimo al momento in cui l'utente lascia l'area;
- n) Ogni concessionario deve installare cartelli indicante la dicitura *"SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA – INGRESSO E SERVIZI GRATUITI – NOLEGGIO OMBRELLONI E SDRAIO A RICHIESTA"*;

5.5. – Le aree in concessione possono essere delimitate, previa autorizzazione, nel rispetto dei criteri previsti dalla D.G.R. Lazio n. 1161/01 e fatta salva la fascia di rispetto della battigia, con sistema a giorno e con materiali ecocompatibili, per un'altezza non superiore a 90 (novanta) centimetri e comunque in modo tale da non impedire la visuale del mare.

Art. 6

BALNEABILITA' DELLE ACQUE – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA

I titolari di concessioni demaniali marittime sono obbligati ad affiggere, all'ingresso delle aree in concessione, in un luogo ben visibile agli utenti, oltre alle ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili e del mare, apposito cartello (redatto almeno in italiano ed in inglese ed altre due lingue delle quali una della comunità straniera prevalente sul territorio in base al dato demografico) - che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e servizi offerti.

Art. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI KITESURF E WINDSURF - RISPETTO DELLE ORDINANZE IN MATERIA DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI PONZA



Per quanto concerne l'attività di kitesurf, windsurf e piccole imbarcazioni a vela sugli arenili liberi e/o nell'ambito degli arenili in concessione regolarmente autorizzati, gli utenti saranno tenuti al rispetto delle Ordinanze emanate in merito dall'Autorità Marittima, nonché dell'apposito Regolamento Comunale. In particolare, a tutte le associazioni autorizzate a svolgere le suddette attività acquatico-sportive, sia che abbiano corridoi di lancio ubicati presso esercizi balneari, sia presso arenili liberi, è fatto obbligo di assicurare la presenza, durante gli orari di balneazione, e comunque almeno dalle 09.00 alle 19.00, di un assistente bagnante in possesso di brevetto rilasciato dalla F.I.N., che sia dotato di postazione di avvistamento ed attrezzatura di primo soccorso. In caso di mancato utilizzo del corridoio di lancio per condizioni meteo sfavorevoli, adeguatamente segnalato con idonea cartellonistica, la sorveglianza dovrà essere comunque garantita con la presenza del responsabile di spiaggia.

Inoltre, in conformità alle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Ponza art. 4, lett. B) *"il corridoio di lancio Kite-surf dovrà avere larghezza minima di mt. 30 fronte spiaggia ed allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 alla distanza di mt. 100 dalla costa"*.

Art. 8

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE TURISTICO-RICREATIVE SU PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO

L'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni turistico ricreative da effettuarsi presso aree già assentite in concessione, e, per la durata massima complessiva di due settimane per stagione balneare presso aree concesse temporaneamente ad associazioni o enti senza finalità lucrative, sono soggetti alle disposizioni contenute nella D.G.R. del Lazio n. 1161/01.

Art. 9

ACCESSO ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti diversamente abili mediante la realizzazione di percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì eseguire altri percorsi a servizio dei medesimi soggetti, previa presentazione all'Autorità Comunale di apposito grafico con relazione tecnica, ambedue in duplice copia. Ai fini della prescritta Autorizzazione i predetti percorsi, nonché le strutture riservate alle persone diversamente abili, quali spogliatoi e servizi igienici, di cui alla Legge 104/1992, devono essere dotati di apposita segnaletica di colore arancione riportante ben visibile il prescritto simbolo internazionale di accessibilità, ai fini di consentire la loro immediata identificazione.

Art.10

SANZIONI

10.1 - È fatto obbligo, a chiunque, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

10.2 - Le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, fatta salva



l'eventuale decadenza della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 47 del C.N., del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. e dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267. Avverso alle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, per la violazione delle presenti norme, è ammesso ricorso al Sindaco o in alternativa al Giudice di Pace, competente per territorio, nei termini previsti dalla Legge 689/1981, nonché ai sensi della vigente normativa in materia di diporto ove applicabile.

Art. 11

DISPOSIZIONI FINALI

11.1 - La presente Ordinanza regola l'utilizzo del demanio marittimo limitatamente alle aree di competenza al Comune di Ponza, si intende efficace per tutto l'anno solare e resta valida fino ad eventuale successiva disposizione/ordinanza;

11.2 - È abrogata ogni precedente disposizione/ordinanza concernente le attività oggetto della presente, in contrasto o comunque incompatibile con essa;

11.3 - La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ponza e all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza- ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa;

11.4 - Il Comando di Polizia Locale, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza, la Guardia di Finanza stazione navale di Ponza, il Comando di Carabinieri di Ponza e tutti gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di accertare l'esecuzione e il rispetto della presente Ordinanza;

11.5 - Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n° 241/1990 si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro giorni 60 dalla pubblicazione;

10.6 - ai sensi dell'art. 31, comma 4, della Legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dott. Pietroniro Mario in qualità di Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo e Porti, giusto decreto n. 08/2025.

Dalla Residenza Municipale, 31.05.2025

IL VICE SINDACO

In sostituzione del Sindaco

Dott.ssa Maria Claudia Sandolo

